




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 4510

Misure per il coordinamento della politica spaziale e
aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione
e il funzionamento dell'Agencia spaziale italiana

(Approvato dal Senato – A.S. 1110)

N. 616 – 28 novembre 2017



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 4510

Misure per il coordinamento della politica spaziale e
aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione
e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

(Approvato dal Senato – A.S. 1110)

N. 616 – 28 novembre 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLI 1-5	- 3 -
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA	- 3 -

Informazioni sul provvedimento:

A.C.	4510
Titolo:	Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana
Iniziativa:	parlamentare approvato con modifiche dal Senato
Commissione di merito:	X Attività produttive
Relatore per la Commissione di merito:	Benamati
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente
Parere richiesto:	
Destinatario:	alla X Commissione in sede referente
Oggetto:	testo del provvedimento

PREMESSA

Il progetto di legge, già approvato dal Senato (AS 1110), reca disposizioni concernenti la politica spaziale e aerospaziale e l'Agenzia spaziale italiana (ASI).

Nel corso dell'esame presso il Senato è stata depositata, da ultimo (seduta della Commissione Bilancio del 28 marzo 2017), una relazione tecnica, positivamente verificata e tuttora utilizzabile, che dà conto dell'invarianza finanziaria del provvedimento.

Si esaminano, di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano comunque profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Articoli 1-5

Disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

La proposta in esame, in particolare:

- attribuisce al Presidente del Consiglio l'alta direzione, la responsabilità politica e il coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato (art. 1);

- istituisce, presso la Presidenza del Consiglio, il “Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale”, per il cui funzionamento è prevista una clausola di invarianza finanziaria (art. 2).

In merito agli specifici argomenti discussi dal Comitato, il Presidente può invitare a partecipare alla seduta Ministri o Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti di enti pubblici e privati la cui presenza sia utile all'espletamento delle funzioni del Comitato. Ai soggetti invitati non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a legislazione vigente (comma 4). Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 5).

Il Comitato definisce, tra l'altro, il quadro delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione delle politiche spaziali ed aerospaziali, secondo criteri di promozione e sviluppo di servizi satellitari innovativi di interesse pubblico ed elabora le linee strategiche governative del settore spaziale e aerospaziale, promuovendo i necessari processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, individuando le esigenze capacitive nel settore spaziale e aerospaziale indicate dalle amministrazioni interessate; promuove, altresì, sulla base delle condivise esigenze capacitive nel settore spaziale individuate dalle amministrazioni interessate, specifici accordi di programma congiunti tra le amministrazioni medesime, che prevedano il finanziamento interministeriale di servizi applicativi, sistemi, infrastrutture spaziali (comma 6). Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 6, il Comitato si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'A.S.I. e di eventuali altri esperti del settore, ivi compreso il settore industriale, nel limite massimo di cinque unità, selezionati secondo procedure obiettive e trasparenti, nel rispetto della normativa vigente, di gruppi di lavoro e di comitati di studio coordinati dall'A.S.I. Agli esperti e ai componenti dei gruppi di lavoro e dei comitati di studio non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a legislazione vigente, con esclusione dei soggetti privati, per i quali non sono previsti rimborsi a carico della finanza pubblica (comma 7). Dall'attuazione dell'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 8).

- interviene sulla normativa che disciplina l'ASI (d. lgs. n. 128 del 2003), fra l'altro riducendo il numero dei componenti di organismi dell'ente (art. 3);
- detta disposizioni per la modifica dello statuto dell'ASI nonché della normativa vigente a fini di coordinamento con le norme in esame (artt. 4 e 5).

La relazione tecnica, con particolare riferimento all'avvalimento di gruppi di lavoro e di comitati di studio, fa presente che è prevista la clausola di invarianza finanziaria in base alla

quale esso è ammesso nell'ambito delle risorse proprie di ciascuna Amministrazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli eventuali oneri finanziari connessi all'avvalimento di "esperti di settore", anche per essi si applica la suddetta clausola di invarianza finanziaria nell'ambito della quale è definito un ulteriore limite di spesa. La copertura di tale onere eventuale è assicurata, come recita la disposizione dell'ultimo periodo del comma 5, "*nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna Amministrazione*" per cui il rimborso delle spese di missione, effettivamente sostenute e documentate e nei limiti del trattamento di missione dei dirigenti pubblici, sarà a carico delle Amministrazioni che intendano eventualmente proporre gli esperti, prevedendo tali spese nel proprio bilancio a legislazione vigente.

La RT ribadisce, quindi, che l'avvalimento di gruppi di lavoro, di comitato di studio e di esperti non dà luogo alla corresponsione di indennità o gettoni di presenza, ma solo del rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute e documentate, nel limite del trattamento economico dei dirigenti pubblici e che gli oneri per il rimborso delle eventuali spese sono a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente che ciascuna amministrazione già destina allo scopo, anche attraverso previsioni compensative tra spese già stanziare nel proprio bilancio. La relazione conferma quindi che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come anche si rileva nel comma 6 del medesimo articolo 2.

La RT precisa altresì che la soppressione del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, non fa venir meno la verifica del rispetto dei vincoli finanziari in tema di reclutamento del personale. A tal proposito la relazione fa presente che con l'articolo 9 del decreto legislativo n. 218/2016 concernente "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124," sono state introdotte specifiche disposizioni in materia.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma – che, per tutte le amministrazioni interessate, l'entità delle risorse già stanziare in base alla vigente normativa sia sufficiente a garantire l'esercizio delle attività e dei nuovi compiti previsti nonché la corresponsione dei rimborsi spese, secondo quanto disposto dall'articolo 2. Per quanto attiene al comma 7 dell'articolo 2, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l'effettiva possibilità di avvalersi di soggetti privati senza rimborsi a carico della finanza pubblica, come espressamente disposto dallo stesso comma.

Riguardo infine alle attività di promozione e finanziamento di iniziative nonché agli accordi di programma previsti dall'art. 2, non si formulano osservazioni nel presupposto che dette iniziative siano comunque assunte nel quadro delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, sul piano meramente formale, si potrebbe valutare l'opportunità di riformulare il primo e il terzo periodo del comma 1, capoverso comma 5, espungendo il riferimento alle spese di funzionamento e prevedendo che la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al funzionamento del Comitato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.